

COMUNE DI SORDIO
M. delib. ... n. ... 13 ... del 9.4.99

COMUNE DI

SORDIO

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO EDILIZIO

1998

DELIBERAZIONE CONSILIARE

DELIBERA D'APPROVAZIONE

N° 13 DEL 9.4.99


N° 43 DEL 27.11.99



IL SINDACO
IL SEGRETARIO

IL PROGETTISTA

dott. Arch. Paolo Silvani



MARZO 1999

TITOLO I°

NORME GENERALI

Art.1 - CONTENUTO E APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 33 della Legge 17.8.72 n° 1150 e dell' art. 11 della Legge Regionale n°23 del 23/6/1997, disciplina, nel Comune di Sordio, l'esecuzione di interventi comportanti trasformazioni urbanistiche, edilizie e d'uso degli immobili.

Oltre alle norme e prescrizioni del presente Regolamento Edilizio detti interventi sul territorio sono subordinati:

- a) alle ammissibilità, previsioni e disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali e particolari e nei piani programmatici del Comune;
- b) alle disposizioni contenute negli Allegati A-B-C-D, contenenti stralci di Decreti, Normative e Leggi nazionali e regionali riguardanti la materia. Le disposizioni e le norme contenute in detti allegati fanno parte integrante del presente Regolamento Edilizio.

Art. 2 - MODALITA'

In coerenza dell' art. n° 2 della Legge n°662 del 23/12/96, non sono assoggettabili al controllo pubblico mediante presentazione di atti e progetti od altra documentazione i seguenti interventi:

- a) la manutenzione e la sostituzione di impianti tecnologici (salvo quanto disposto dall'Allegato B) e opere di finitura interne;
- b) opere di finitura interne (sostituzione di pavimenti, intonaci, pitture, servizi igienici e impianti in genere, porte;
- c) le opere di manutenzione ordinaria quali:
 - riparazione e sostituzione di elementi e componenti con prodotti e materiali identici agli esistenti;
 - gli interventi interni di adeguamento alle normative relative i portatori di handicap;
 - il mutamento di destinazione d' uso senza opere;
 - la sostituzione di infissi e porte esterne con materiali e prodotti di identica dimensione e materiale;
 - la sostituzione e riparazione di coperture e camini con materiali e prodotti eguali ai preesistenti;

L'esecuzione di tutti gli altri interventi di cui all'art. 1 può essere effettuata previo adempimento delle seguenti procedure:

- 1) per gli interventi elencati all' art. n° 3 del presente Regolamento "Autorizzazione" o "Dichiarazione di Inizio Attività" ai sensi dell' art. n° 2 comma 60 - 62 della Legge n°662 del 23/12/97;
- 2) per gli interventi elencati all' art. n°4 del presente Regolamento "Concessione Edilizia" ai sensi dell' art. n° 2 comma 60 - 62 della legge n° 662 del 23/12/96;

Art. 3 - INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' O AUTORIZZAZIONE

Chi intende eseguire interventi inerenti:

- 1) lo spostamento di pareti e tramezzature interne;
- 2) modifiche interne ad una o più unità immobiliari tendenti al loro accorpamento e suddivisione e alla realizzazione di nuovi servizi igienici;
- 3) modifiche di parti strutturali interne dell'edificio;
- 4) modifiche di parti anche rilevanti delle strutture dell'edificio;
- 5) il rifacimento integrale di rivestimenti, intonaci e tinteggiature di facciate che non modifichino l'aspetto preesistente;
- 6) la realizzazione di impianti di cantiere edile;
- 8) movimenti di terra ed opere idrauliche inerenti le attività agricole;
- 9) strutture accessorie temporanee inerenti il gioco l'arredo interno dei giardini, purchè non superino i limiti di superficie coperta ammessa;
- 10) un insieme sistematico di opere per il risanamento conservativo, il restauro ed il ripristino;
- 11) opere per l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- 12) le opere per la realizzazione ex novo di elementi accessori, pertinenze e impianti tecnologici quali autorimesse al servizio esclusivo del fabbricato nei limiti obbligatori sanciti dall' art. n°17 comma 3, 4, 5, delle N.T.A. di P.R.G.;
- 13) verande, centrali termiche, idrauliche ed elettriche, ascensori;
- 14) le opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave di prestito;
- 15) le opere di recinzione;
- 16) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale od esposizione di merci a cielo libero;
- 17) la collocazione di insegne commerciali o simili;
- 18) le opere cimiteriali e funerarie;
- 19) la collocazione di strutture o manufatti provvisori per periodi non superiori agli otto mesi;

deve presentare Denuncia di Inizio Attività o richiesta esplicita di Autorizzazione ai sensi dei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dell' art. n°2 comma 60 della legge n°662 del 23/12/1996.

Il richiedente può dar corso agli interventi attesi 20 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività; nel caso in cui il richiedente abbia invece esplicitamente chiesto Autorizzazione, questa deve essere esplicitamente rilasciata dai competenti uffici comunali.

Una copia degli atti e degli elaborati di cui al precedente comma devono essere depositati sul luogo dei lavori a disposizione degli incaricati del Comune per i controlli e la vigilanza in corso di esecuzione.

La Denuncia di Inizio Attività o l' Autorizzazione hanno validità tre anni; al termine dei lavori deve essere data debita comunicazione al Comune

Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

Chi intende eseguire opere edilizie e/o lavori comportanti trasformazioni urbanistiche non compresi tra quelli elencati nei precedenti art. 2 e 3 o comunque interessanti immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle Leggi 1.6.39 n. 1089 e 29.6.39 n. 1497 e s.m. e integrazioni, è tenuto a richiederne al Sindaco specifica "Concessione Edilizia".

La Concessione Edilizia è rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.1.77 n. 10 e dell' art. n°2 comma 60 della Legge n°662 del 23/12/96 dal "responsabile del servizio tecnico" a norma della Legge n°127 del 15.5.97.

Art. 5 - INTERVENTI SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

Le Concessioni ed Autorizzazioni interessanti aree o fabbricati compresi nelle zone sottoposte ai vincoli di cui alla Legge 29.6.1939 n. 1497 e s.m. e integrazioni - "Norme sulla protezione delle bellezze naturali" - devono ottemperare alle procedure della L.R. n° 18 del 9/6/97 che determina per quali tipologie di intervento le specifiche autorizzazioni sono di competenza regionale o subdelegate ai Comuni.

La Deliberazione della Giunta Regionale n°6/30194 del25/7/97 prescrive i criteri e la documentazione che deve essere predisposta per l' esame delle pratiche in oggetto e l' esercizio dei poteri sub-delegati.

Nei casi di interventi di cui all'art. 4, 10, 16 della L.R. n° 18/97 la Commissione Edilizia deve essere integrata da due esperti in problemi di tutela ambientale; in sede di esame delle pratiche relative interventi in aree vincolate deve essere presente almeno uno dei due esperti.

Art. 6 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti nel corso dell'esecuzione di interventi soggetti ad Autorizzazione o Denuncia di Inizio Attività possono essere attuate anche in assenza di specifica autorizzazione.

Gli atti e gli elaborati necessari alla dimostrazione delle varianti in corso d' opera, redatte nei termini di cui al precedente art. n° 3, devono comunque essere inoltrati prima della denuncia di fine lavori.

Le varianti in corso d' opera di pratiche edilizie oggetto di Concessione Edilizia devono essere preventivamente autorizzate; gli elaborati necessari alla individuazione e dimostrazione delle medesime, devono essere presentate prima dell' inizio delle opere di variante.

Le varianti a Concessioni edilizie che non incidano sui parametri edilizi (superficie utile, altezza, distanze), che non cambino le destinazioni d' uso concesse e non alterino la sagoma dell' edificio, possono usufruire della procedura di Denuncia di Inizio Attività di cui all' art. n° 3 del presente regolamento Edilizio.

Art. 7 - INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

Le variazioni della destinazione d'uso degli ambienti sono consentite solo se la nuova destinazione è ammessa nell'ambito della zona omogenea di P.R.G. in cui è ubicato il fabbricato.

ANNULLATO * [In attesa della specifica Legge Regionale, come stabilito dalla Legge Nazionale n°662 art. n°2 comma 60 punto 20, che disciplinerà puntualmente la materia delle destinazioni d' uso, le variazioni d'uso che interessano una sola unità immobiliare e siano di entità inferiore a m² 120 di Superficie Utile sono soggette a semplice Comunicazione se avvengono senza l' esecuzione di opere edilizie, mentre sono soggette a Concessione Edilizia se avvengono con l'esecuzione di opere ricadenti fra quelle di cui agli articoli n° 2, 3 e 4.

Le variazioni di destinazione d' uso che interessano più unità immobiliari nello stesso fabbricato devono ottenere la specifica Concessione Edilizia da parte del Sindaco, sia che vengano realizzate con o senza l'esecuzione di opere edilizie.

* ANNULLATO A SEGUITO ORDINANZA DI ANNULLAMENTO PARZIALE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE INTERPROVINCIALE DI MILANO PROT. N. 99/7181 U3/BDI DEL 21.04.1999.

IL SINDACO
VARESE Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO DANIELA MARIA

Art. 8 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE EDILIZIA

Per eseguire gli interventi indicati rispettivamente negli art. 3 e 4 gli atti e le rispettive domande devono essere redatte su moduli predisposti dall'Autorità Comunale, completi in ogni loro parte.

Le Denunce di Inizio Attività le richieste di Autorizzazione o Concessione edilizia come tutti gli elaborati necessari di cui ai successivi articoli n° 9 e 10 devono portare la firma e

l' indicazione del domicilio:

- a) del proprietario dell'immobile (area o fabbricato interessato) o del suo legale rappresentante od avente causa quale intestatario;
- b) del progettista delle opere;
- c) del direttore lavori;
- d) del progettista e coordinatore della sicurezza qualora ciò sia previsto in base all' entità delle opere previste considerate con le modalità di cui al D.L. n°494 del 14/8/1996 e delle Circolari n°41 del 18/2/1997

Il richiedente deve, anche successivamente, ma sempre prima dell'inizio dei lavori, designare l'Assuntore dei lavori.

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore e Progettista del piano di coordinamento e di sicurezza, per poter firmare come tali le Denunce di Inizio Attività, le domande di Autorizzazione o di Concessione e tutti gli elaborati necessari, dovranno possedere le qualifiche di Ingegnere o Architetto o Geometra o Perito Edile, ciascuno nei limiti di competenza stabiliti dalle Leggi, essere abilitati alla professione ed iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

Per gli effetti dell'art. 31 della Legge 17/8/1942 n° 1150, modificato con Legge 6/8/1967 n° 765, della Legge n°662 del 23/12/1996 del D.L. n°494/96 il committente, l'assuntore dell'opera, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza alle norme di Legge e di regolamento.

L'intestatario delle pratiche edilizie può, eleggere il domicilio presso il Direttore dei Lavori.

Le eventuali sostituzioni del direttore dei lavori del coordinatore per la sicurezza e dell'esecutore dei lavori devono essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicate alla Amministrazione Comunale.

Il trasferimento della titolarità della Autorizzazione o Concessione potrà essere effettuata nell'ambito di quanto previsto dal 6° Comma dell'art. 4 della Legge 28.1.77 n° 10.

Art. 9 - ALLEGATI A CORREDO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Alla denuncia di inizio attività o domanda di autorizzazione dovranno essere allegati:

- a) relazione che illustri gli interventi da effettuarsi e che dichiari la congruenza degli interventi proposti con le disposizioni urbanistiche edilizie di sicurezza ed igieniche vigenti;
- b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 comprendente l'edificio e/o l'area interessata;
- b) piante e sezioni in scala 1:100 dell'edificio o delle sue parti interessate dagli interventi proposti;
- c) disegni e/o fotografie delle fronti esterne dell'edificio eventualmente interessate dagli interventi;
- d) nei casi previsti dalle norme, il piano di sicurezza dei lavori

Gli elaborati devono essere prodotti in duplice copia.

Art. 10 - ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Alla richiesta di Concessione Edilizia dovranno essere allegati:

- a) planimetria generale della località in scala 1:2000 o 1:1000, comprendente una zona di almeno 100 m. circostante la proprietà interessata nella quale siano indicati:
 - 1) gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensioni e destinazioni (strada, piazza, giardino, ecc.);
 - 2) gli allineamenti, le destinazioni e le densità edilizie previsti nel P.R.G. e/o nei piani di intervento urbanistico preventivo (P.L., P.P. e P.Z.);
 - 3) tutti i fabbricati esistenti;
- b) rilievo topografico quotato in scala 1:500 dell'area interessata dal progetto, con indicati i confini di proprietà e le distanze intercorrenti fra questi e l'edificio progettato o interessato, il calcolo della superficie utile che si intende edificare nonché l'esatta delimitazione quotata dell'area di competenza; nel caso di interventi riguardanti edifici esistenti dovrà essere fornito anche il rilievo da cui dedurre la "Su";
- c) pianta in scala non minore di 1:100 dei piani entrotterra, del piano terreno con l'indicazione delle dimensioni delle aree scoperte e della loro utilizzazione, dei piani superiori e di tutte le coperture, ivi compresi i volumi tecnici emergenti (vano ascensore, vano scala, ecc.);
- d) sezioni, in scala 1:100, fatte secondo spaccati che manifestino più particolarmente il sistema di costruzione, con l'indicazione dell'altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento e delle altezze nette dei locali, nonché della altezza dell'edificio, misurato in conformità alle N.T.A. del P.R.G.;
- e) disegni delle fronti esterne del fabbricato, in quanto visibili dal suolo pubblico in scala 1:100; compreso gli eventuali volumi tecnici, con le indicazioni che servono a dare precisa conoscenza dei vuoti e dei pieni, del

valore degli aggetti e degli sporti e con l'indicazione delle altezze di tutte le pareti perimetrali degli edifici e dei muri di confine, dei materiali impiegati e dei colori dei materiali stessi;

- f) particolari costruttivi della facciata, in scala 1:20 per lo sviluppo di almeno una campata dell'edificio, con le sezioni relative e l'indicazione dei particolari decorativi, dei materiali impiegati e dei colori delle varie parti della costruzione;
- g) ove la costruzione si affianchi ad altri fabbricati esistenti, il progetto dovrà essere, corredato da una documentazione fotografica degli edifici contigui;
- h) schema delle fognature e del sistema di approvvigionamento idrico sulla pianta del piano terreno e/o del seminterrato;
- i) la dimostrazione dell'adattabilità delle strutture edilizie alle Norme contenute nell'allegato A, qualora il progetto non garantisca la visitabilità a persone di ridotta capacità motoria;
- l) schema di atto impegnativo da registrarsi in atti pubblici vincolante l'area utilizzata ai fini del computo degli indici di P.R.G., con l'assunzione dell'impegno alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 28.1.77 n° 10 nella misura e con le modalità fissate dalla apposita Delibera Comunale;
- m) schema di calcolo per il contributo afferente alla Concessione di cui all'art. 6 della Legge 28.1.77 n° 10 da corrispondere al Comune, secondo i parametri fissati dalla Regione Lombardia ovvero, in alternativa, dichiarazione di intendimento all'accesso all'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della Legge 28.1.77 n° 10 in conformità alle disposizioni della Convenzione tipo regionale o comunale.
Il documento di cui al presente punto 1) non è prescritto se trattasi di opere ammesse a Concessione gratuita a mente dell'art. 9 della predetta Legge n° 10/77;

- n) relazione e/o descrizione progettuale degli impianti tecnici che documentino l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle Leggi 9/1/91 n° 10 e suoi Regolamenti Attuativi e 5/3/90 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" secondo la normativa di cui all'allegato B;
- o) piano di coordinamento e di sicurezza secondo l' art. n°12 del D.L. n°494/96;
- p) per gli interventi di cui all' art. n°8 della Legge n°447 del 26/10/95 "Legge quadro sull' inquinamento acustico" opportuna documentazione ai sensi del comma 4 dell' art. n°8 e secondo quanto specificato al D.P.C.M. del14/11/97 (G.U.n°280) e al D.P.C.M. del5/12/97 (G.U. n°297).
- q) nei casi previsti dalla Legge, documentazione relativa la richiesta di parere in merito all Prevenzione Incendi secondo quanto stabilito dal D.P.R. del 12/1/98 n°37.

I disegni debbono essere in duplice copia.

Qualora l'edificio progettato rivesta particolare importanza o richieda, per la chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, documentazione più ampia, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in aggiunta ai documenti sopraelencati, disegni di scala maggiore o plastico dell'edificio costruendo e di quelli contigui, prospettiva a colori nonché tutti quei dati che si ritenessero necessari ed opportuni per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Per gli alberghi, collegi, scuole, ospedali, case di cura, case albergo, autorimesse, grandi magazzini di vendita ed esposizioni, edifici in genere destinati a collettività o frequentati dal pubblico o destinati ad attività produttive, manifatturiere e di deposito, la Concessione è subordinata anche alla dimostrazione che il progetto abbia riportato le prescritte approvazioni del Comando Vigili del Fuoco.

Per i progetti riguardanti opere ed immobili di interesse storico o di pregio artistico vincolati ai sensi della Legge 1.6.1939 n° 1089 s.m. ed integrazioni, la Concessione può essere rilasciata previo nulla-osta da parte delle competenti autorità.

Nella esecuzione di detti progetti dovranno essere osservate anche le disposizioni speciali contenute in dette leggi.

Nel caso di opere che prevedano strutture portanti in cemento armato, deve esserne documentata la denuncia presso le competenti autorità prima dell'inizio dei lavori.

Le documentazioni di cui ai punti l), m) potranno essere prodotte anche al momento del rilascio della Concessione; le documentazioni previste al punto n) dovranno essere prodotte prima dell'inizio dei lavori.

ART. 11 - COMMISSIONE EDILIZIA

E' istituita presso il Comune la Commissione Edilizia composta da:

- a) Sindaco o Assessore da lui delegato;
- b) Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune o suo delegato con funzioni anche di segretario;
- c) Dirigente del servizio di Igiene o suo delegato (membro di diritto)
- d) Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato (membro di diritto)
- e) n. 4 membri nominati dalla Giunta Comunale, dei quali almeno 1 su designazione del o dei gruppi consiliari di minoranza, aventi specifica competenza tecnica, artistica e legale in materia di edilizia ed urbanistica (accertata per titolo di studio posseduto o per attività professionale svolta);
- f) un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche, senza diritto di voto, nell'ambito di nominativi segnalati dalle associazioni dei disabili;
- g) n. 2 esperti, ad integrazione della Commissione Edilizia, aventi specifica competenza nel settore della tutela ambientale (accertata o per titolo di studio o per attività professionale svolta) che verranno ad integrarsi alla Commissione edilizia ogni qualvolta si debba esprimere un parere su pratiche che interessano immobili e beni sottoposti a particolare disciplina di tutela nonché in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 18 del 9/6/1997 (Legge di subdelega di competenze in materia ambientale ai Comuni) scelti tra i nominativi segnalati dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.

In questi casi il parere è obbligatorio e le commissioni edilizie si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti nominati.

La Commissione Edilizia scade con il Consiglio Comunale e rimane in carica fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il 45° giorno dalla sua scadenza.

I componenti elettivi e gli eventuali componenti eletti in sostituzione di altri decaduti o dimissionari non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Tre assenze consecutive non giustificate producono la decadenza che sarà notificata al componente della Commissione Edilizia, con lettera a firma del Presidente.

I componenti decaduti vengono sostituiti con modalità analoghe a quelle della nomina e restano in carica per periodo residuo di durata della Commissione Edilizia, (non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti e i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato).

I compiti della Commissione Edilizia sono i seguenti:

- a) esaminare ed esprimere il proprio parere tecnico ed estetico, sui progetti di intervento di cui agli art. n. 4, 5;

b) esprimere il proprio parere circa la sospensione di ogni determinazione in caso di regime di salvaguardia.

Inoltre, la Commissione Edilizia, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale, deve esprimere il proprio parere se espressamente richiesto dal Sindaco, sui Piani Attuativi, Urbanistici e Programmatori e su ogni argomento attinente il decoro urbano.

Gli interventi di cui agli art. n. 3 non sono di competenza della Commissione edilizia salvo che il tecnico responsabile non ne faccia esplicita richiesta in relazione alla necessità di eventuale parere in merito a problematiche architettoniche ed estetiche relative l'intervento.

Art. 12 - ESAME DEI PROGETTI, ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Le istanze di Concessione, con gli allegati descritti all'articolo 10, vengono trasmesse alla Commissione Edilizia per il prescritto parere.

La Commissione Edilizia, si riunisce nella residenza Municipale ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria ogni volta che almeno la metà più 1 dei membri elettivi lo richiedano per iscritto o che il Sindaco lo ritenga necessario, ed è da lui convocata mediante invito scritto.

Per la validità della adunanza devono intervenire almeno la metà più uno dei membri tra i quali il Presidente e almeno due membri elettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, i commissari aventi diritto al voto sono quelli indicati alle lettere a), c) e) ed f) per i casi di loro competenza; in caso di parità prevale quello del Presidente.

I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno iscritti in apposito registro e dovranno indicare la motivazione dei pareri dati; i verbali della Commissione verranno firmati dal Presidente, dal Segretario e dai componenti la Commissione edilizia presenti a quella seduta.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

Art. 13 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

A norma dell' articolo n° 2 comma 60 della legge n°662 del 23/12/96 al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia scattano i tempi relativi all' istruttoria della pratica medesima che non possono superare i 60 giorni, scaduti i quali il tecnico responsabile deve produrre relazione o parere inerente la conformità della pratica.

I tempi possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa o mancante che deve avvenire entro i primi 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione; dalla presentazione di questa ultima i competenti uffici comunali hanno altri 60 giorni per completare l' istruttoria.

Entro i medesimi tempi, il responsabile del procedimento deve richiedere parere alla Commissione Edilizia.

La Concessione Edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza di cui ai precedenti commi.

Per quanto attiene il rispetto delle disposizioni sopra menzionate si applicano le procedure di cui ai punti 4, 5, 6, del comma 60 dell' art. n°2 della Legge n°662 del 23/12/96.

Con il rilascio della Concessione verrà restituita all'interessato una copia dei disegni debitamente vistati che dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori per tutta la durata degli stessi a disposizione degli incaricati del Comune per i controlli in corso di esecuzione, come previsto dall'art. 40 del presente Regolamento.

Dell'avvenuto rilascio della Concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'Albo Pretorio, con la specificazione dell'intestatario e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della Concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della medesima in quanto in contrasto con il P.R.G., con le Norme del presente Regolamento o con le disposizioni del Programma Pluriennale di Attuazione.

Il Sindaco, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda, la respinge con provvedimento scritto e motivato da notificare al richiedente.

Art. 14 - EFFETTI DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE

La Denuncia di Inizio Attività e la Concessione Edilizia costituiscono semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle previsioni sia del Piano Regolatore Generale, sia del presente Regolamento.

Questo non esonera l'intestatario dall'obbligo di attenersi a detti strumenti ed i generale a tutte le Leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, sempre salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.

Il Sindaco può far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, quelle non conformi al progetto approvato o per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di dar corso agli altri provvedimenti del caso, secondo quanto previsto dalla Legge 28.2.85 n° 47 come successivamente modificata dalla Legge n°724 del 23/12/1994 e ultimamente modificata dalla Legge n°662 del 23/12/96 articolo n°2 commi 37 - 59.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la vigilanza sarà esercitata nei modi indicati nell'art. 38 del presente Regolamento.

Art. 15 - VALIDITA' DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DELLA
AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE

Le opere non iniziate entro 12 mesi dalla Dichiarazione di Inizio Attività dalla emissione di Autorizzazione o della Concessione Edilizia, non potranno essere intraprese se non previa l' inoltro di nuova pratica edilizia.

Per le caratteristiche particolari tecnico-giuridiche della Concessione Edilizia si richiama integralmente l'art. 4 della Legge n° 10 del 28.1.77.

TITOLO II°

NORME EDILIZIE ED IGIENICHE

CAPO I°

NORME GENERALI

Art. 16 - NORME PARTICOLARI PER L' ALTEZZA DEGLI EDIFICI

L'altezza massima degli edifici è determinata dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale nei limiti prescritti per ogni singola zona omogenea in cui è suddiviso il territorio Comunale.

Agli effetti della determinazione dell'altezza degli edifici le vie private sono assimilate agli spazi pubblici.

Si debbono inoltre considerare due casi richiedenti norme particolari per la valutazione dell'altezza consentita in rapporto agli spazi pubblici, e ai parametri edilizi "Rs" ed "Ri" delle N.T.A. del P.R.G. e precisamente:

- a) costruzione in arretramento: chi costruisce in arretrato dal filo stradale e comunque da quello stabilito, potrà computare, al fine della determinazione dell'altezza degli edifici, la larghezza dello spazio antistante, risultante dalla somma della larghezza della strada più l'arretramento proposto senza tener conto dell'eventuale arretramento del frontista;
- b) edifici fronteggianti spazi di diversa larghezza: quando un edificio sia eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze, ecc.) di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte o la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo abbia l'estensione di almeno 7 metri, ove non ostino motivi di igiene e di estetica o di decoro, è facoltà del proprietario:
 - 1) che la maggior altezza che l'edificio può avere a norma di regolamento sulla fronte tratto di fronte prospiciente lo spazio più largo continui anche nella fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più stretto, per un'estensione però di non oltre una volta e mezzo l'estensione della fronte prospiciente lo spazio più largo, fino al limite massimo di metri 12. Tale estensione nel caso di un angolo con smusso o raccordo che non raggiunga i 7 metri deve misurarsi dalla prosecuzione della fronte dell'edificio verso lo spazio più largo compreso lo smusso;

2) oppure che tutte le due fronti o tratti di fronte dell'edificio abbiano un'unica altezza (di conguaglio) quale risulterà dividendo per lo sviluppo lineare delle fronti o della fronte la superficie complessiva che esse o essa avrebbero, se si applicassero, per ciascun lato o tratto, le norme di Regolamento, purché tale altezza di conguaglio non superi più di mt. 3 l'altezza consentita, in base a dette norme, per la fronte prospiciente lo spazio più stretto.

L'adozione del metodo di conguaglio toglie al proprietario ed ai suoi successori il diritto di qualsiasi sopraalzo frontale, anche nella parte del fabbricato prospettante lo spazio di ampiezza maggiore.

Art. 17 - SPORTI - AGGETTI - BALCONI - EMERGENZE VERTICALI

Per gli edifici realizzati in fregio a spazi pubblici o in arretramento rispetto al filo stradale inferiore a mt. 2, le sporgenze dovute a strutture, decorazioni, infissi e simili, non possono superare le seguenti misure rispetto alla verticale innalzata sul filo stradale:

- dalla quota 0,00 (marciapiede) alla quota di mt. 4,00: mt.0,05
- oltre alla quota di mt. 4,00: mt. 1,50

I balconi chiusi fronteggianti spazi pubblici maggiori di 9 metri, sono ammessi purché abbiano distanza dai confini di proprietà non inferiore a mt. 1,50. e non abbiano estensione superiore ai tre quinti dello sviluppo frontale dell'edificio.

In caso di accordo fra le parti è consentita l'aderenza purché sia garantita la continuità dell'allineamento orizzontale e l'omogeneità architettonica.

Art. 18 - CORTILI CHIUSI

E' considerato cortile chiuso la superficie di area libera avente il perimetro per più di 3/4 delimitato da edifici.

La superficie dei cortili che comunque interessi costruzioni di edifici nuovi, ovvero aggiunte, modifiche, demolizioni in edifici esistenti non deve essere inferiore a 1/4 della superficie totale delle pareti che vi prospettano.

L'altezza delle pareti è misurata come prescritto dalle N.T.A. del P.R.G.

Nella misurazione, tanto della superficie del cortile, quanto della superficie delle pareti, si prescinde dalle rientranze che abbiano il lato aperto inferiore a mt. 5 e profondità non maggiore della metà del detto lato aperto.

Agli effetti del calcolo dei cortili per le nuove costruzioni, i lati del cortile confinanti con altre proprietà, tanto se lungo questi non esistono fabbricati, quanto se ne esistono di altezza inferiore, verranno computati come pareti alte mt. 12, salvo computarne la maggiore altezza quando essa esista effettivamente e la minore altezza, se tra i confinanti, esiste servitù perpetua 'altius non tollendi' legalmente trascritta.

Quando il piano utile del cortile sia ribassato rispetto al piano stradale, l'altezza delle pareti dovrà essere riferita alla quota del piano del cortile. La distanza fra le fronti di locali di abitazione e le pareti antistanti, misurata normalmente ed in corrispondenza del punto mediano della fronte, non deve essere inferiore a mt. 10.

E' sempre ammesso il mantenimento dei cortili chiusi esistenti non rispondenti alle presenti norme, anche a seguito di demolizione e ricostruzione degli edifici come in questi casi il mantenimento di distanze inferiori ai 10 metri.

L'area del cortile potrà essere tanto di ragione esclusiva dell'edificante, come appartenere a diverse proprietà confinanti. In questi casi i cortili confinanti possono agli effetti del presente articolo considerarsi come un unico cortile, purché ciò risulti

da convenzioni di servitù perpetua a stipularsi fra i rispettivi confinanti a loro spese e per Atto Pubblico o con scrittura privata con firme autentiche dal notaio, da consegnare in copia autentica con unita nota di trascrizione al Comune stesso.

I muri divisorii di proprietà nei cortili formati ai sensi del presente articolo, quando non eccedono l'altezza dei metri 3, misurata nel modo stabilito per il calcolo delle superfici delle pareti, vengono considerati come non esistenti.

I cortili di forma irregolare (poligoni rientranti e simili) od oblunga (lunghezza media maggiore di 3 volte della larghezza media) devono essere suscettibili di scomposizione in cortili regolamentari a sè stanti.

In casi speciali il Sindaco può stabilire quelle particolari prescrizioni che valgono a soddisfare in equa misura le esigenze dell'igiene.

Sono comunque ammessi interventi edilizi di risanamento igienico-edilizi in fabbricati esistenti indipendentemente dalla osservanza delle prescrizioni per i cortili, contenute nel presente articolo, semprechè tali interventi non tendano a peggiorare le condizioni dei cortili esistenti verso cui il fabbricato interessato prospetta.

Art. 19 - SUPERFICIE ED ALTEZZE DEI LOCALI - SOPPALCHI

A mente degli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale della Sanità del 5.7.1975, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie minima netta abitabile non inferiore a m^2 14, per i primi 4 abitanti, ed a m^2 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di m^2 14 se per due persone e di m^2 9 se per una persona.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno m^2 14. L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a m^2 28, e m^2 10, per ogni successiva persona.

I locali adibiti a cucina dovranno avere superficie abitabile non inferiore a m^2 9.

Negli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali è la seguente:

- a) per il piano terreno: l'altezza dal livello del marciapiede stradale all'intradosso del soffitto non minore di mt. 3,30 e l'altezza interna netta, per i negozi, non minore di metri 3,00.
Qualora il fabbricato ad uso abitazione abbia un arretramento dal filo stradale superiore a mt. 3, la quota minima dell'intradosso del soffitto rispetto al livello del marciapiede può essere ridotta a mt. 2,80.
- b) per i piani superiori: altezza interna netta non inferiore a mt. 2,70;
- c) per i sottotetti abitabili: a mente della legge Regionale n°15 del 15/7/1996 possono essere resi abitabili i sottotetti che presentino una altezza media ponderale di 2,40 metri calcolata quale rapporto tra il volume del locale sottotetto (escludendo le zone con altezza inferiore a metri 1,50), e la superficie utile dell'unità immobiliare; i sottotetti abitabili potranno essere realizzati con una imposta massima della copertura, in gronda, non superiore a metri 1,50 dall'estradosso dell'ultima soletta e una pendenza della falda del tetto non superiore a 30°.

Tali condizioni valgono anche per i sottotetti determinati da coperture piane che comunque abbiano altezza minima di metri 2,40.

Nei negozi, nei depositi e magazzini, anche di case preesistenti, gli impalcati a mezz'aria sono ammessi solo quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) il locale abbia un'altezza minima netta di mt. 4,70 e sia direttamente areato e illuminato;
- 2) risulti libero, per la parte del locale a tutta altezza, un volume di almeno 40 m³;
- 3) la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale;
- 4) l'altezza netta del soppalco non sia inferiore a mt. 2,20;
- 5) la parte sottostante al soppalco sia libera da pareti divisorie e di altezza netta non inferiore a mt. 2,30.

Per le abitazioni valgono le disposizioni del punto 3.6.1. e successivi dell'Allegato C. J

I locali di disimpegno, i bagni, i gabinetti e ripostigli potranno avere un'altezza netta interna non inferiore a mt. 2,40.

* Con deliberazione CC 43 del 27.11.1999 a seguito osservazioni dell'A.S.L. di Lodi "Allegato C." è stato sostituito con "Regolamento Locale d'Igiene".

IL SINDACO
VARESE
Giovanni



IL SINDACO GENERALE
SORDIO
MARIO MARIA

Art. 20 - VENTILAZIONE, AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI LOCALI

Le norme riguardanti l'aerazione e l'illuminazione dei locali dovranno rispettare quanto stabilito dal Regolamento Locale di Igiene.

Art. 21 - SOTTERRANEI - CANTINE - VESPAIO

I locali a piano terra destinati ad abitazione diurna e notturna dovranno essere cantinati o muniti di vespaio aerato di altezza non minore a cm. 40. Non può essere adibito a pernottamento, anche nelle case esistenti, alcun locale il cui pavimento si trovi a quota inferiore a quella di piano di campagna.

La realizzazione di locali interrati e seminterrati per attività produttive, commerciali, direzionali e per esercizi pubblici è subordinato alle condizioni previste ai disposti normativi del Regolamento Locale di Igiene, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in merito all'igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.P.R.547/55 al D.P.R. 303/56, al D.lgs 622/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interrati e seminterrati esistenti rispondenti alle condizioni previste dall'Allegato C, conservano la loro utilizzabilità indipendentemente dall'entità di "Su" prevista dal P.R.G.

Art. 22 - GABINETTI - BAGNI - DOCCE

Ogni alloggio anche se costituito da un solo locale, deve essere provvisto di gabinetto e bagno o doccia opportunamente collocati nell'alloggio: l'accesso al gabinetto deve avvenire da disimpegno o antigabinetto, e mai direttamente da locali di abitazione o da cucina.

E' consentito l'accesso diretto al bagno dalla stanza da letto, nel caso di doppi servizi, per uno di questi.

Per quanto attiene la dotazione e le caratteristiche dei servizi igienici in edifici ad altra destinazione da quella residenziale si applicano le disposizioni di cui al Titolo III e IV del R.L.I.; per quanto non in contrasto con la normativa del presente articolo, per i servizi igienici destinati agli edifici di abitazione deve essere fatto riferimento a quanto disposto nel Regolamento Locale di Igiene.

I locali devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno mq. 0,65 ovvero essere forniti di impianto di aerazione a mezzo di canne di ventilazione ad aspirazione meccanica che diano garanzia di perfetto funzionamento, e tali da garantire un ricambio d'aria di almeno 6 vl/h se continua e 12 vl/h se discontinua.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti (questo rivestimento fino all'altezza minima di ml. 2,00) devono essere di materiali impermeabili, di facile lavatura.

Le pareti di separazione degli altri locali devono avere spessore non inferiore a cm. 12.

Gli alloggi forniti di un solo locale destinato a servizio igienico devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno; i mini alloggi o i monolocali con dimensione inferiore ai 38 m² possono derogare da questa disposizione.

Per gli edifici destinati ad alberghi, centri-commerciali, negozi, uffici, sale di pubblico spettacolo, e similari, indipendentemente dal numero dei servizi previsti, i locali destinati a tale scopo possono fare uso di sistemi di aerazione forzata.

Art. 23 - ACQUA POTABILE

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionato al numero dei locali abitati, in modo da garantirne il regolare rifornimento in ogni alloggio e deve provenire dalla condotta comunale.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni dettate dall'Ente erogatore e dalle disposizioni contenute nel R.L.I.

Se l'approvvigionamento idrico avviene da pozzo privato, l'acqua dovrà essere riconosciuta potabile dai competenti Uffici della A.S.L. della Provincia di Lodi.

Art. 24 - FOGNATURE - POZZI NERI E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE

Tutti gli scarichi di acque bianche e luride devono essere convogliati separatamente nei collettori di fognature di raccolta.

La disciplina degli scarichi e la loro regolamentazione deve rispondere ai dettati della Legge 25.7.1975 e successive modifiche della Regione Lombardia nonché previste dai competenti uffici della A.S.L. della Provincia di Lodi.

I condotti degli scarichi devono avere un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d'arte e con materiale idoneo. Lo smaltimento terminale deve avvenire con sistema e destinazione approvati dalle Autorità Sanitarie competenti.

I condotti degli scarichi devono essere muniti di sifone ispezionabile prima di raccordarsi alla fognatura comunale, o comunque ai collettori principali.

Tutti i fabbricati devono essere muniti di canale di gronda e pluviali per le acque meteoriche; è vietato in modo assoluto lo stillicidio di acque sul suolo pubblico.

I tubi di scarico, su facciate prospicienti il suolo pubblico, devono essere incassati nel muro per almeno mt. 3,00 dal livello stradale.

In nessun caso sarà permessa nel territorio del Comune la costruzione di pozzi a dispersione, salvo che per le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati; è ammesso il recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purchè il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini.

Per quanto non espresso, si demanda alla Legge Regionale n° 62/85.

Per interventi localizzati in zone dalle quali non sia concretamente possibile collegarsi ai sistemi di smaltimento comunali o nel caso di assenza della rete di fognatura pubblica, possono essere autorizzati in alternativa impianti e sistemi di

depurazione autonomi che rispettino le attuali normative ed i criteri impartiti dagli uffici competenti delle A.S.L. della Provincia di Lodi.

A tale scopo dovrà essere prodotto il progetto e tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione dei criteri di funzionamento dell' impianto nel rispetto della legge 62/85 e delle norme CITAI del febbraio 1977.

Art. 25 - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DEL DECORO

Le aree non edificate o non utilizzate a scopo agricolo devono essere decorosamente mantenute; al fine della sicurezza e dell'igiene il Sindaco può ingiungere alle proprietà di recintarle.

Le murature esterne dei fabbricati devono dare sufficiente garanzia per l'isolamento dall'umidità e per la coibenza termica con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n° 10 del 9.1.91.

Tutti i muri di fabbricati nuovi o rifatti ad eccezione di quelli di pietra, in mattoni speciali o con altro adatto rivestimento ammesso dal Comune, devono, se visibili da spazi pubblici, essere intonacati e tinteggiati a regola d'arte.

Nella facciata di fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozi, devono essere predisposti opportuni spazi per la collocazione delle insegne.

E' vietato collocare tubazioni per il gas e per l'acqua sulle facciate su strada. E' altresì vietato costruire canne di fumo applicate ed incassate nelle pareti prospicienti spazi pubblici.

L'applicazione di infissi, insegne, vetrinette, e di sovrastrutture in genere, alle fronti degli edifici visibili da spazi pubblici a meno che non siano convenientemente isolate.

L'applicazione di infissi, insegne, vetrinette, e di sovrastrutture in genere, alle fronti degli edifici visibili da spazi pubblici o aperti al transito, possono essere fatte solo a seguito di autorizzazione comunale, previa presentazione dei disegni e delle fotografie relative e quando, a giudizio del Comune stesso, non venga turbato l'organismo architettonico della facciata.

Tutte le aperture verso strada, al piano terreno, devono essere munite di serramenti che nell'apertura non ingombrino lo spazio pubblico.

Art. 26 - RECINZIONI

Le recinzioni verso spazi pubblici di norma non possono superare l'altezza di mt. 2,30 e devono essere costruite da strutture trasparenti (inferriata, elementi di cemento prefabbricato, legno ecc.); la parte cieca di dette recinzioni non può superare i mt. 0,80 dalla quota 0,00 stradale, mentre nelle zone industriali è ammessa la recinzione in muratura piena di altezza non inferiore a mt. 2,50.

Le parti di recinzioni a confine e separazione di lotti privati può essere realizzata anche completamente cieca e con altezze superiori ai tre metri; nel caso di altezza superiore ai tre metri vi deve essere espresso accordo tra le parti confinanti.

E' ammessa la conservazione ed il rifacimento di recinzioni cieche esistenti qualora trattasi di muri in mattoni faccia a vista o che presentino particolari forme e fregi architettonici.

Soluzioni particolari di recinzione in muratura cieca , in mattoni, pietra o altro e parti trasparenti saranno ammessi previa valutazione attenta del contesto architettonico in cui verranno inserite; in questi casi la Commissione Edilizia ha il compito di dare le opportune valutazioni di ammissibilità e pregio architettonico.

Le fondazioni delle recinzioni non devono insistere o invadere il suolo pubblico:

Art. 27 - FRONTESPIZI

In tutte le zone con edificazione in serie aperta è vietata la messa in vista di frontespizi nudi.

Nel caso di arretramento di costruzioni nuove in aderenza a costruzioni esistenti, la sistemazione decorosa della parte di frontespizi che resterebbe in vista, è a carico di colui che costruisce per secondo e determina la effettiva permanenza del frontespizio in vista.

Art. 28- COSTRUZIONI ACCESSORIE

E' vietata qualsiasi opera edilizia in cortili esistenti o aree di pertinenza dei fabbricati di dimensioni non regolamentari.

Sulle aree destinate a cortile di superficie regolamentare anche se comune (purché la facoltà risulti in questo caso anche da apposito atto di comunione dei cortili) o su aree di pertinenza dei fabbricati, è ammesso che vengano realizzati boxes per autovetture, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) siano costruiti con struttura muraria di comprovata solidità e durata, e decorosamente finite alla stregua delle costruzioni principali;
- 2) abbiano altezza netta interna non inferiore a mt. 2,00 e non superiore a mt. 2,50 in relazione alle disposizioni del compartimento del Corpo dei V.V.F.;
- 3) non prospettino su spazi pubblici, mentre potranno essere costruite in aderenza ai muri di confine qualora i muri di confine abbiano altezza superiore od uguale a quella all' estradosso dei locali per autovetture;
- 4) sia comunque assicurata una superficie scoperta libera e drenante non inferiore al 20% nelle zone omogenee B, e C e al 15% nelle zone D dell'area del cortile o di pertinenza; nelle zone omogenee B può essere derogato da tale disposizione solo allo scopo del raggiungimento dei limiti minimi previsti dalla legge (ex Tognoli).
- 5) possono inoltre essere realizzate strutture provvisorie e smontabili quali (tende, strutture in legno) atte al gioco dei bambini od al ricovero degli attrezzi da giardinaggio. Queste costruzioni non potranno eccedere i 6 m². Potranno essere realizzate anche a confine solo in presenza di recinzioni cieche o, negli altri casi, mediante espressa autorizzazione da parte del confinante.

Art. 29 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RIPARAZIONE,
RIPULITURA E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE

Gli edifici devono essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di decoro pubblico.

Qualora le fronti degli edifici risultino sporche o deteriorate o comunque non presentino un aspetto decoroso, l'Autorità Comunale potrà ordinare la riparazione, la ripulitura e la ritinteggiatura delle fronti stesse.

Art. 30 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI PERICOLO PER LA SICUREZZA

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina ovvero si compiono lavori in modo da destare preoccupazioni per la incolumità delle persone e l'integrità delle cose, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, ed in caso di inadempienza potrà provvedere ai sensi delle disposizioni di Legge.

Quando si tratta di denuncia presentata da privati, la Amministrazione Comunale può richiedere che essa sia corredata da una relazione redatta da tecnico idoneo.

Art. 31 - ULTERIORI DISPOSIZIONE DI CARATTERE ARCHITETTONICO

Negli interventi previsti in zone già edificate o che si inseriscono in contesti architettonici in serie chiusa o continua, al fine della migliore armonizzazione architettonica, gli uffici competenti e la Commissione Edilizia, possono chiedere modifiche od adeguamento dei progetti che tengano conto:

- a) quando vi sia l' esistenza di cortine continue o in caso di edificazione in serie chiusa ed il progetto presentato presenti altezze di gronda superiori od inferiori a 50 centimetri rispetto agli edifici confinanti, il rispetto di tale allineamento sempre fatti salvi i diritti edificatori ammessi;
- b) l' allineamento delle murature esterne dell' edificio a quelle esistenti come l'allineamento degli sporti di gronda e la pendenza delle coperture;
- c) l' uso degli stessi materiali di finitura esterna delle murature e delle coperture sempre che si ravvisi una reale coerenza di ciò nel tessuto edilizio esistente;
- d) l' uso di colori e tonalità che si uniformino al contesto circostante.

Non possono essere previste nello stesso edificio aperture munite di serramenti di materiali diversi ad eccezione degli accessi esterni e porte al piano terreno.

Nei casi di interventi edilizi unitari determinati da più edifici od originati dall' attuazione di strumenti urbanistici possono essere richieste uguali soluzioni per i sistemi di recinzione e tutti quei manufatti che prospettano su spazi pubblici (cancelli, porte, strutture per l' organizzazione dei servizi tecnologici).

CAPO II°

NORME PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI

Art. 32 - NORME EDILIZIE PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI

Per gli edifici industriali si intendono i fabbricati e gli ambienti chiusi entro i quali vengono svolte attività lavorative, manifatturiere e/o di deposito di materiali, di prodotti e di mezzi, siano essi ubicati nelle zone omogenee D del P.R.G. o in altre zone, qualora in questo ultimo caso, operino in essi più di cinque addetti.

Tali ambienti devono rispettare le norme di cui al D.P.R. 303/56.

Alla domanda di Concessione Edilizia o di Licenza d'uso per attività specifica deve essere munita una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonché una particolareggiata descrizione sulla consistenza degli scarichi e sui mezzi per la loro innocuizzazione, preventivamente approvati dalle competenti Autorità Sanitarie, in conformità a quanto previsto e prescritto dalle Leggi n. 319, n. 690 del 1976 e dalla Legge R: n° 62/85; deve inoltre essere inoltrata domanda per il Nulla Osta per l'esercizio di attività produttive e depositi ai sensi dell' art'.3.1.7 del R.L.I.

Dovrà inoltre essere presentata nei casi previsti dalla Legge, opportuna documentazione inerente l'inquinamento acustico e la difesa dal rumore secondo i disposti normativi della Legge n°447 del 26/10/95 e sue Circolari e strumenti applicativi.

Il Comune e le altre Autorità effettueranno sia in corso di realizzazione delle opere e degli impianti, sia successivamente, gli accertamenti e le verifiche inerenti la piena rispondenza alle disposizioni dettate dalle Leggi sopra richiamate.

Per quanto non specificato si dovranno ottemperare le disposizioni del Regolamento Locale di Igiene (art. 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8).

CAPO III°

NORME PER GLI EDIFICI RURALI

Art. 33 - NORME GENERALI

Sono considerati rurali gli edifici ubicati nelle zone omogenee N.C. ed E del P.R.G. ed adibiti ai seguenti usi:

- al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile;
- al deposito ed alla conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- al ricovero ed alla manutenzione delle attrezzature mobili attinenti la coltivazione e la zootecnia;
- alla residenza degli agricoltori e degli addetti delle aziende agricole.

Il terreno destinato a costruzioni rurali, oltre a rispondere alle condizioni stabilite dall'art. 38 del presente Regolamento, deve essere asciutto e, ove sia necessario, munito di drenaggio, in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi di deposito, si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera.

Il Comune può comunque imporre ulteriori provvedimenti atti ad impedire l'eventuale diffondersi dell'umidità.

I cortili, le aie, anche esistenti annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case; per lo stesso scopo si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche.

All'interno del perimetro dei fabbricati costituenti i nuclei cascinali (cortili ed aie delle "cascine") potranno essere realizzate nuove costruzioni rurali, o strutture adibite al ricovero e all'allevamento del bestiame, a condizione che tali interventi non rechino nocumento alle condizioni abitative delle residenze prospettanti tali spazi.

La distanza tra le nuove costruzioni e le abitazioni non potrà comunque essere inferiore a mt. 50, se trattasi di ambienti per il ricovero del bestiame, concimaie, vasche di raccolta delle deiezioni.

La stabulazione all'aperto nelle aie di qualsiasi specie d'animale, tranne che per quelli da cortile, è ammissibile, solo nelle strutture cascinali esterne al perimetro

* Con deliberazione CC 43 del 27.11.1999 a seguito osservazioni dell'A.S.L. di Lodi, tra le parole "abitazione" e⁴⁸ "non" è inserito il termine "rurale".

IL SINDACO
VARELLI Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO DeIuseo MARIA

delle zone urbanizzate, e a condizione che vengano rispettati i limiti di distanza del comma precedente.

U

Art. 34 - LOCALI DI ABITAZIONE E LOCALI DI DEPOSITO

Gli alloggi delle zone N.C. così come quelli esistenti nelle zone E (case sparse), devono rispettare l'intera normativa prevista dal presente regolamento concernente i locali di abitazione e devono essere opportunamente separati dai fabbricati adibiti al ricovero del bestiame e degli animali da cortile.

I luoghi di deposito dei prodotti agricoli dovranno essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita composta da materiali atti ad evitare la formazione della polvere.

Art. 35 - STRUTTURE EDILIZIE PER LA ZOOTECNIA

Le nuove strutture edilizie adibite all'allevamento ed al ricovero degli animali non devono essere poste in aderenza ad edifici destinati anche parzialmente ad abitazioni.

Nelle strutture cascinali esistenti è consentita tale aderenza fino all'eventuale predisposizione per tali edifici di ristrutturazione.

L'allevamento del bestiame può avvenire in strutture aperte o chiuse purché tutte munite di sistemi di pulitura e trasporto delle deiezioni.

I pavimenti delle stalle o dei ricoveri all'aperto dovranno essere impermeabili e realizzati con materiali lavabili: anche le pareti delle stalle dovranno avere analoghe caratteristiche.

Come richiamato dalle N.T.A. del P.R.G., la metodologia riguardante il controllo degli scarichi, lo smaltimento delle deiezioni animali sul suolo agricolo e gli indici tecnici a cui attenersi sono trattati nelle disposizioni "Criteri metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2 della Legge n. 319 del 10 maggio 1976 ed in particolare:

- ad ogni richiesta di Concessione che porti ad un potenziamento della capacità di produzione ed allevamento del bestiame, deve essere verificata la possibilità di smaltimento delle deiezioni sul suolo di proprietà dell'azienda stessa, secondo i parametri compresi nelle disposizioni sopra citate.

Qualora si superino i valori quantitativi consentiti, è fatto obbligo di pretrattamento delle deiezioni, almeno per la parte eccedente, prima che queste vengano utilizzate a scopi irrigui o recapitate nelle reti scolanti, oltre a quanto prescritto dagli art. 3.10.4 e 3.10.5 del R.L.I.

Gli impianti di trattamento dei liquami devono essere in grado di portare i valori dei componenti dei liquami ai livelli prescritti dalle tabelle della Legge 10/5/76 n. 319 e successive modifiche od ad altre specifiche prescrizioni della A.S.L.

Solo in questo caso le acque possono essere scaricate o riutilizzate a scopo irriguo.

E' ammessa inoltre la realizzazione di:

- impianti disinquinanti tesi al recupero delle potenzialità energetiche mediante la trasformazione delle deiezioni animali (produzione di biogas ecc.)
- impianti che integrino le due funzioni (disinquinante e di trasformazione energetica)
- di utilizzo di piante d'acqua quali strumenti secondari per l'ulteriore abbattimento dei carichi inquinanti (giacinti d'acqua, ecc.).

Lo stoccaggio dei rifiuti animali deve avvenire in vasche o cassoni realizzati con materiali impermeabili per tutta la loro profondità e debitamente coperti.

Non è comunque mai ammessa la permanenza e lo stoccaggio delle deiezioni animali all'interno del perimetro dei nuclei cascinali.

I controlli delle Autorità Competenti sia sugli scarichi che sulle modalità di deposito e trattamento dei liquami, può avvenire anche periodicamente, a piena discrezionalità delle Autorità Competenti e senza preavviso alcuno.

Per quanto non specificato dall'attuale norma si dovranno rispettare le prescrizioni del Titolo II° del R.L.I.

CAPO IV°

NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 36 - NORME GENERALI

Ai fini della prevenzione incendi gli edifici e le singole parti di essi devono essere progettati ed eseguiti in conformità alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia, ed in particolare alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia, alle prescrizioni generali e particolari del competente ufficio del corpo dei V.V.F. ed alle prescrizioni dell'Allegato B e C.

I progetti relativi ad edifici aventi altezza superiore di 24 mt. e/o destinazione particolare (alberghi, collegi, scuole, case di cura, case albergo, autorimesse, grandi magazzini di vendita, esposizioni ed edifici in genere destinati a collettività o frequentati dal pubblico, o destinati ad attività produttive, manifatturiere e a deposito di merci) devono ottenere il preventivo parere favorevole da parte del Competente Comando dei Vigili del Fuoco a mente del D.P.R. n°37 del 12/1/98.

Gli impianti termici dei fabbricati dovranno rispettare le prescrizioni di Legge e del Regolamento Locale di Igiene ed ottenere le prescritte approvazioni del competente Comando dei Vigili del Fuoco, quando previste.

Nel caso si preveda l'uso di bombole a gas le costruzioni dovranno attenersi alle cautele contenute nella Circolare del 14.7.1967 n. 78 e s.m.

TITOLO III°

INIZIO - ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

CAPO I°

ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE LICENZA DI ABITABILITA'

Art. 37 - RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondazioni in fregio ad uno spazio pubblico, il proprietario deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali egli deve poi esattamente attenersi.

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà addivenire alla consegna di detti punti fissi.

Prima di questa pratica, non si possono costruire muri fuori terra confinanti con spazi pubblici.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Art. 38 - SALUBRITA' DEL TERRENO. PROVVEDIMENTI PER TERRENI UMIDI

Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di rifiuti o di altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente provvedere ad adeguato drenaggio ed a prevedere una quota adeguata per l'imposta del primo piano abitabile.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Art. 39 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ogni costruzione è soggetta al controllo dell'Autorità Comunale durante l'esecuzione dei lavori a mente dell'art. 4 della Legge 25.2.85 n° 47 e s.m.

La vigilanza sull'esecuzione di opere edilizie viene esercitata da funzionari ed agenti municipali muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Al fine dell'esercizio della vigilanza predetta e, in particolare, per il riscontro della rispondenza delle opere eseguite ed in esecuzione a quelle autorizzate, i funzionari ed agenti predetti, dovranno avere libero accesso agli immobili ed ai cantieri.

In caso di esecuzione di opere senza titolo autorizzativo, in assenza o in contrasto alla Denuncia di Inizio Attività, in assenza o in contrasto alla Concessione Edilizia, il Sindaco determina le sanzioni ed i provvedimenti del caso con riferimento a quanto prescrive la citata Legge n° 47/85 e le successive leggi n°724 del 23/12/94, n°662 del 23/12/96.

L'Autorizzazione, la Concessione Edilizia o la Dichiarazione di Inizio Attività con gli allegati disegni, deve essere depositata nei cantieri di lavoro, e verrà consegnata agli incaricati della vigilanza, di cui al presente articolo, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

Quando previsto, dovrà essere depositato in cantiere copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento come del Piano Generale di Sicurezza redatti ai sensi degli art. n°12 e 13 del D.L. n°494 del 14/8/96.

Art. 40 - INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI

Fermo restando il disposto all'art. 15 del presente Regolamento, nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, deve far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite ed a togliere eventuali deturpazioni.

In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere mettendo le spese a carico degli interessati.

Trascorsi sei mesi dalla interruzione delle opere, e, salvo che questa dipenda da provate cause di forza maggiore, è in facoltà del Sindaco di far cessare la occupazione del suolo pubblico che sia stata eventualmente autorizzata.

Art. 41 - LICENZA D'USO DEGLI EDIFICI

Nessun edificio o locale nuovo o trasformato può essere abitato, utilizzato o usato senza la licenza prescritta di cui all'art. 221 dei T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 come in seguito modificate dalle disposizioni di cui al D.P.R. 425/94.

Il proprietario dell'edificio all'atto della richiesta di abitabilità deve presentare in Comune:

- a) copia dell'avvenuto collaudo statico dell'edificio;
- b) copia delle certificazioni attestanti la regolarità degli impianti elettrici, e di riscaldamento come previsto dalle specifiche normative;
- c) attestazione dell'avvenuto deposito della pratica relativa al catasto;
- d) relazione del Direttore Lavori che certifichi l'esecuzione delle opere in conformità alla Concessione edilizia Rilasciata;
- e) relazione del Direttore Lavori che certifichi l'avvenuta prosciugatura dei muri e al salubrità degli ambienti.

Il Certificato di Abitabilità deve essere rilasciato dal Sindaco entro 30 giorni dalla richiesta stessa; tale periodo può essere interrotto una sola volta qualora sia necessario richiedere la documentazione mancante; durante tale periodo il Sindaco può provvedere al sopralluogo dell'edificio a verifica della regolarità delle opere eseguite.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione il Certificato di Abitabilità si intende attestato, trascorso 45 giorni dalla richiesta medesima.

Per quanto non specificato al presente articolo ci si attiene alle disposizioni del D.P.R. n°425 del 22/4/1994 (vedi allegato D)

CAPO II°

NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 42 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE A REGOLA D'ARTE

La materia è regolata dalla Legge 25 novembre 1962 n° 1684, dalla Legge n° 1086 del 9 novembre 1971 e successive modifiche e dal Regolamento di Attuazione del 14.2.1992 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" per quanto riguarda le opere strutturali in C.A. e ferro, dal Decreto 20.11.87 "Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e loro consolidamento" per le opere portanti in muratura e dal Decreto 3.11.87 "Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate" per le strutture prefabbricate.

I progetti devono essere accompagnati da relazione tecnica progettuale relativa al sistema costruttivo utilizzato e la sua rispondenza alle Norme sopracitate.

La relazione tecnica o documentazione relativa la presentazione della stessa al Genio Civile, ove previsto dalle Normative vigenti, deve essere presentata agli uffici competenti del Comune prima della comunicazione dell'inizio lavori.

I muri di fondazione di qualsiasi materiale costruiti, dovranno essere completamente impermeabilizzati per il loro totale sviluppo e senza interruzioni. Dovrà essere prevista barriera impermeabilizzante tra detti muri e la loro continuazione fuori terra ad evitare trasmissioni ascendenti di umidità.

Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri.

Le murature di tamponamento dovranno essere opportunamente intonacate e rifinite; é vietato lasciare parti di murature al rustico non finite o senza rivestimento esterno.

Art. 43 - CAUTELE CONTRO DANNI O MOLESTIE

Chiunque intenda eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, o riparazioni, o riforme o demolizioni di fabbricati, deve usare tutte le cautele necessarie e rimuovere qualsiasi pericolo di danno alle persone ed alle cose e deve attenuare, nei limiti del possibile, la molestia ai terzi anche nel rispetto del capitolo III del Titolo III del R.L.I.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici. Se le opere di chiusura comportano l'occupazione temporanea dell'area pubblica, il proprietario deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Sindaco mediante apposita domanda, nella quale siano specificate la località, l'estensione e la presumibile durata dell'occupazione.

Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, di altezza adeguata e con gli angoli imbiancati: ogni spigolo sporgente deve inoltre essere munito, a cura del proprietario, di lanterna a luce rossa.

Entro il perimetro della zona dei lavori devono essere osservate le particolari disposizioni di sicurezza per il lavoro di cui al D.P. 7 gennaio 1956 n° 164 sue modifiche ed integrazioni e le particolari disposizioni fissate dal D.L. n°494 del 14/8/1996.

Art. 44 - STRUTTURE PROVVISORIALI PROTETTIVE ED OPERE URGENTI

Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, scale, parapetti, ecc.) devono avere requisiti di stabilità e protezione atti a garantire l'incolumità delle persone e delle cose.

In particolare si devono rispettare tutte le norme stabilite dai Regolamenti per la prevenzione degli infortuni e provvedere alle successive modifiche che eventualmente fossero dettate.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale può dettare le prescrizioni ed adottare i provvedimenti che riterrà necessari.

Possono essere iniziati senza domanda preventiva i lavori di assoluta urgenza di puntellamento o demolizione di strutture pericolanti, richiesti da una situazione di immediato pericolo da limitarsi all'eliminazione del pericolo stesso, fermo restando però l'obbligo di darne comunicazione al Sindaco entro 24 ore dall'inizio dei lavori stessi, e di presentare sollecitamente la domanda per la relativa autorizzazione non oltre il termine di 3 giorni.

Art. 45 - CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE

Nelle opere di demolizione ed in caso di distacco di materiali voluminosi o pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone ed a cose, e, in particolare, scuotimento del terreno con conseguente molestia o danno dei fabbricati finitimi come previsto dall' art.3.3.3 del R.L.I.

Sulla via pubblica non possono calarsi materiali di demolizione e, ove ciò sia indispensabile, i materiali stessi devono essere portati o fatti giungere a terra entro cassoni o mediante appositi condotti, con corde o con altri mezzi precauzionali riconosciuti idonei.

Se nell'esercizio di scavi, si facciano ritrovamenti di presumibile interesse storico, artistico ed archeologico, si dovrà dare immediatamente avviso al Sindaco per i provvedimenti del caso, e frattanto, si dovranno sospendere i lavori in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, sempre restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia richiamate dall'ultimo comma dell'art. 932 del Codice Civile.

Per le opere di demolizione di manufatti civili o industriali che presentino come componenti dell'edificio materiali edili pericolosi o nocivi (es.: amianto), dovrà essere richiesta specifica autorizzazione alla A.S.L. della Provincia di Lodi ai sensi del D.L. n° 277/91 art. 34.

CAPO III°

OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - MARCIAPIEDI
SERVITU' DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 46 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

E' vietato occupare anche temporaneamente il suolo e lo spazio pubblico, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa conveniente e non contrastante col decoro cittadino, non dannosa alla pubblica igiene e non ostacolante il traffico.

Art. 47 - PASSI CARRABILI

I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi con veicoli, per accedere ai propri locali, devono richiedere l'autorizzazione e provvedere, a loro spese, alla adeguata ripavimentazione del tratto di marciapiede attraversato secondo le prescrizioni fornite caso per caso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 48 - MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

E' vietato manomettere comunque il suolo pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che indica le norme da osservarsi sulla esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al pagamento di apposita tassa ed al deposito cauzionale per il regolare ripristino del suolo pubblico manomesso.

Trascorsi 90 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale verrà restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito dal proprietario a regola d'arte o meno.

Art. 49 - NUMERI CIVICI

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa apporre a spesa degli interessati l'indicatore del numero assegnato.

Il proprietario riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato a conservarlo ed a mantenerlo sempre nel posto ove fu collocato, in modo facilmente visibile.

Art. 50 - SERVITU' DI PUBBLICO SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico servizio, di collocare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, nel modo che giudica più conveniente, fanali, mensole per condutture elettriche, targhe toponomastiche ed attrezzature segnaletiche.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista, e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

TITOLO IV°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - NORME URBANISTICHE

Le modalità d'uso del suolo e dei fabbricati, le prescrizioni specifiche per l'edificazione nelle varie zone urbanistiche in cui è stato suddiviso l'intero territorio comunale, i criteri e le procedure per i piani di lottizzazione e relative convenzioni di cui all'art. 28 della Legge Urbanistica n° 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche e integrazioni, sono contenute nelle Norme di Attuazione del P.R.G.

A tali norme si farà riferimento per tutto quanto interessa la disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica ad integrazione e a completamento del presente Regolamento.

Art. 52 - FACOLTA' DI DEROGA

La possibilità di deroga alle presenti norme regolamentari, purché la proposta presenti evidenti vantaggi estetici, funzionali e benefici per la collettività, è limitata alle norme del Titolo II° del presente Regolamento.

La deroga è concessa dal Sindaco con apposito atto autorizzativo o nell'ambito della concessione sentito il Responsabile del Servizio di Igiene.

Art. 53 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Regionale della delibera di approvazione del presente Regolamento. Edificio. ~~1998~~

Art. 54 - PROCEDURA PER INFRAZIONI

Qualsiasi infrazione alle norme del presente Regolamento, rilevato da funzionari o agenti municipali deve essere subito contestata nei modi previsti dalla Legislazione vigente.

Art. 55 - SANZIONI PENALI

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, che rientrino nelle fattispecie contemplate dall'art. 41 della Legge 17.6.12 n° 1158 e dagli articoli del Capo I° della Legge n° 47/85, nonché all' art. n°2 comma 37 - 62 della Legge n°662 del 23/12/96 sono punite a mente di detti articoli.

I fatti contrari alle disposizioni del presente Regolamento e la inosservanza di obblighi stabiliti dalle disposizioni del Regolamento stesso, che non rientrino nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo e che non costituiscono reato per effetto di altra disposizione di Legge o Regolamento, sono punite con le sanzioni di cui all'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 Marzo 1933 n° 383 e sue successive modificazioni, seguendo la procedura stabilita dagli articoli 107 e segg. del T.U. predetto.

Art. 56 - ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI CON IL PRESENTE
REGOLAMENTO

Dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio restano abrogate tutte le disposizioni che riguardano la stessa materia e con esso incompatibili nonché il precedente Regolamento Edilizio.

Art. 57 - NORME INTEGRATIVE

Fanno parte integrante del presente Regolamento le seguenti disposizioni:


- 1) D.P.R. n° 5 del 20 febbraio 1989 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), e Legge Quadro del 5/2/92 n° 104 allegato A;
- 2) Legge n° 46 del 5 marzo 1990 (Norme in materia di sicurezza degli impianti), e nel D.P.R. n° 447 del 6/12/1991 allegato B;
- 3) D.P.R. n° 37 del 12/1/1998 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.....) allegato C;
- 4) D.P.R. n° 435 del 22/4/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e iscrizione al catasto) allegato D;

tutti questi riprodotti per intero o per stralci.

Il Presente Regolamento:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 09.04.1999.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO


I PUBBLICAZIONE

1. Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 13.04.1999 al 27.04.1999 senza opposizioni.



IL SEGRETARIO

2. E' stato trasmesso alla Sezione Interprovinciale dell'Organo Regionale di Controllo di Milano che in seduta del 21 aprile 1994 - atti n. 99 ha annullato parzialmente la delibazione sopracitata come da comunicazione del 06.05.1999 limitatamente ai motivi ivi indicati.



IL SEGRETARIO


II PUBBLICAZIONE

- Il presente Regolamento è stato depositato in libera visione al pubblico presso l'Ufficio di Segreteria dal 23.6.1999 al 22.07.1999 mediante avviso affisso all'Albo Pretorio dell'Ente.



IL SEGRETARIO

- Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.11.99 con deliberazione n. 43-atti CO.RE.CO. n. 20352 del 9.12.99



IL SEGRETARIO

III PUBBLICAZIONE

- Il presente Regolamento è stato depositato in libera visione al pubblico presso l'Ufficio di Segreteria dal al mediante avviso affisso all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL SEGRETARIO

- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data n. .

IL SEGRETARIO

- Entrato in vigore
Inserito nella raccolta dei regolamenti dell'Ente il

Sordio li,

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

<u>TITOLO I° - NORME GENERALI</u>	pag. 1
Art. 1 - CONTENUTO E APPLICAZIONE	pag. 2
Art. 2 - MODALITA'	pag. 3
Art. 3 - INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' O AUTORIZZAZIONE	pag. 4
Art. 4- OPERE SOGGETTE A "CONCESSIONE EDILIZIA"	pag. 6
Art. 5 - INTERVENTI SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	pag. 7
Art. 6 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	pag. 8
Art. 7 - INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO	pag. 9
Art. 8 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE EDILIZIA	pag. 10
Art. 9 - ALLEGATI A CORREDO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 12
Art. 10 - ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	pag. 13
Art. 11- COMMISSIONE EDILIZIA	pag. 17
Art. 12 - ESAME DEI PROGETTI, ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	pag. 19
Art. 13 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE	pag. 20
Art. 14 - EFFETTI DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' E DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE	pag. 22
Art. 15 - VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE	pag. 23
<u>TITOLO II° - NORME EDILIZIE ED IGIENICHE</u>	pag. 24
<u>CAPO I° - NORME GENERALI</u>	
Art. 16 - NORME PARTICOLARI PER L'ALTEZZA DEGLI EDIFICI	pag. 25
Art. 17 - SPORTI - AGGETTI - BALCONI - EMERGENZE. VERTICALI	pag. 27
Art. 18 - CORTILI CHIUSI	pag. 28
Art. 19 - SUPERFICIE ED ALTEZZE DEI LOCALI - SOPPALCHI	pag. 30
Art. 20 - VENTILAZIONE, AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI LOCALI	pag. 32

Art. 21 - SOTTERRANEI - CANTINE - VESPAIO	pag. 33
Art. 22 - GABINETTI - BAGNI - DOCCE	pag. 34
Art. 23 - ACQUA POTABILE	pag. 35
Art. 24 - FOGNATURE - POZZI NERI E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE	pag. 36
Art. 25 - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DEL DECORO	pag. 37
Art. 26 - RECINZIONI	pag. 39
Art. 27 - FRONTESPIZI	pag. 40
Art. 28 - COSTRUZIONI ACCESSORIE	pag. 41
Art. 29 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RIPARAZIONE - RIPULITURA E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE	pag. 42
Art. 30 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI PERICOLO PER LA SICUREZZA	pag. 43
Art. 31 - ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ARCHITETTONICO	pag. 44
<u>CAPO II° - NORME PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI</u>	pag. 45
Art. 32 - NORME EDILIZIE PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI	pag. 46
<u>CAPO III° - NORME PER GLI EDIFICI RURALI</u>	pag. 47
Art. 33 - NORME GENERALI	pag. 48
Art. 34 - LOCALI DI ABITAZIONE E LOCALI DI DEPOSITO	pag. 50
Art. 35 - STRUTTURE EDILIZIE PER LA ZOOTECNIA	pag. 51
<u>CAPO IV° - NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI</u>	pag. 53
Art. 36 - NORME GENERALI	pag. 54
<u>TITOLO III° - INIZIO - ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI</u>	pag. 55
<u>CAPO I° - ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE</u>	
Art. 37 - RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI	pag. 56
Art. 38 - SALUBRITA' DEL TERRENO - PROVVEDIMENTI PER TERRENI UMIDI	pag. 57

Art. 39 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	pag. 58
Art. 40 - INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI	pag. 59
Art. 41 - LICENZA D'USO DEGLI EDIFICI	pag. 60

CAPO II° - NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE

DEI LAVORI pag. 61

Art. 42 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE A REGOLA D'ARTE	pag. 62
Art. 43 - CAUTELE CONTRO DANNI O MOLESTIE	pag. 63
Art. 44 - STRUTTURE PROVVISORIALI PROTETTIVE ED OPERE URGENTI	pag. 64
Art. 45 - CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE	pag. 65

CAPO III° - OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - MARCIAPIEDI pag. 66

Art. 46 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	pag. 67
Art. 47 - PASSI CARRABILI	pag. 68
Art. 48 - MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	pag. 69
Art. 49 - NUMERI CIVICI	pag. 70
Art. 50 - SERVITU' DI PUBBLICO SERVIZIO	pag. 71

TITOLO IV° - NORME TRANSITORIE E FINALI pag. 72

Art. 51 - NORME URBANISTICHE	pag. 73
Art. 52 - FACOLTA' DI DEROGA	pag. 74
Art. 53 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. 75
Art. 54 - PROCEDURA PER INFRAZIONI	pag. 76
Art. 55 - SANZIONI PENALI	pag. 77
Art. 56 - ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI CON IL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. 78
Art. 57 - NORME INTEGRATIVE	pag. 79

ALLEGATO A

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.

....OMISSIS.....

5. COSTRUZIONI EDILIZIE: Prescrizioni generali

Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall'art. 5 della Legge, alle lettere:

- a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico-ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
- c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
- f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
- g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.

5.1. Accessi

Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

- gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1.50;
- zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m. 1.50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;
- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso;
- eventuali differenze di quota non devono superare i cm. 2.50

ed essere arrotondati in caso contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.

5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi

Lo spostamento all'interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.

Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:

— il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m. 1.50;

— la rampa scesa in discesa deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;

— ogni piattaforma di distribuzione dell'edilizia pubblica deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali

5.3.1 Scale.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.

La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.

La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m. 0.90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m. 1.80 ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m. 0.30 oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'età degli utenti.

Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con una altezza minima pari a m. 1.00.

5.3.2 Rampe

L'integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste per le rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni.

Ogni m. 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un rimpiano di lunghezza minima pari a m. 1.50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte.

Deve essere dotata di corrimano a m. 0.90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.

5.3.3 Ascensori.

Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.

Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno essere percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne; nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra i m. 0.80 ed i m. 1.20.

In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell'art. 5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:

— una lunghezza di m. 1.50 ed una larghezza di m. 1.37;

— avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm. 90.

Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime.

— lunghezza m. 1.30 e larghezza m. 0.90;

— porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m. 0.85.

5.3.4 Pedane elevatorie - piattaforme mobili

Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.

Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.4 Locali igienici

In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso

continuo orizzontale o raccordato con rampe, e garantire le seguenti prestazioni minime:

— porte apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35 x 1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte;

— spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia od alla eventuale vasca da bagno;

— dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.

5.5 Pavimenti

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

— essere antisdruciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;

— non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.

5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina — tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono cm. 75 di larghezza e cm. 110 di lunghezza —; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.

Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:

— sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m. 0.90 nelle porte e di m. 1.20 nelle finestre, ne facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedite capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l'uso di maniglie a leva; — modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.

5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici - Cassette per la corrispondenza

Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i

campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m. 1.20 dal pavimento.

Le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di m. 0.45.

Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.

In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l'accessorio più alto si trovi tra i m. 0.90 ed i m. 1.20 di altezza.

6. COSTRUZIONI EDILIZIE: Prescrizioni specifiche

6.1 Edilizia abitativa: Alloggio

Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all'art. 5, lett. b) della Legge, devono sempre garantire la visitabilità e l'adattabilità, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge.

6.1.1 Visitabilità

Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:

— le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m. 0.90;

— le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m. 0.80.

6.1.2 Adattabilità

Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prestazioni:

corridoi: larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;

cucina: larghezza di passaggio interno di m. 1.50 oppure spazio libero interno di almeno m. 1.35 × 1.50 tra i mobili, le apparecchiature e l'ingombro di aperture delle porte;

bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1.35 × 1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte; porte apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli; spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;

camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m. 0.90 sui due lati di un letto a due

piazzè ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m. 1.10 ai piedi del letto stesso.

6.2 Edilizia sociale

Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedito capacità fisiche.

L'arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.

Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.

6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedito capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:

— essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

— essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti;

— gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallone, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;

— nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzati, l'accessibilità al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

6.4 Locali pubblici

All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:

— all'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;

— nei casi di adozione di bussole, percorsi obbligati, caprelli a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;

— eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina.

6.5 Stazioni

Per i trasporti pubblici di persone di competenza regionale deve sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse o mobili od altri idonei mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.

Le stazioni devono essere dotate di mezzi audiovisivi che facilitino l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista.

Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche.

6.6. Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati

Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedito capacità fisiche.

7. ATTREZZATURE PUBBLICHE

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:

— gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;

— nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m. 0.80 ed m. 1.20.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

..... OMISSIS

Art. 24.

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 113, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di

accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire

10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

ALLEGATO B

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA 10 SETTEMBRE 1991, N. 3253/C
Legge 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.

Di seguito alla circolare n. 3239/C del 22-3-1991 (v.) relativa all'argomento di cui all'oggetto (della quale si seguono i medesimi criteri ed, ove ricorrenti, le medesime intestazioni e numerazioni) si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti più sotto evidenziati:

5) Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali:

f) secondo la norma transitoria di cui all'art. 18 della legge n. 46/1990 (v.), indistintamente tutte le ditte iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 5-3-1990 per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, possono continuare ad esercitarle fino alla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 15 della stessa legge.

Ne consegue che le ditte che non abbiano provveduto a richiedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 (e cioè entro la data del 13-3-1991) sulla base del solo requisito dell'iscrizione da almeno un anno al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane, per poter continuare l'esercizio dell'attività in data successiva a quella dell'emanazione del regolamento, debbono aver ottenuto in capo al titolare, ad un socio o ad un familiare, da parte delle competenti commissioni di cui all'art. 4, il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, secondo quanto previsto da una delle lettere dell'art. 3, ovvero aver preposto all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 un responsabile tecnico che abbia i requisiti di legge, accertati dalle suddette commissioni:

g) tutte le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 46/1990 (v.), devono comunque provvedere ad indicare il responsabile tecnico che, in via generale e salvo esplicita diversa indicazione, coinciderà, per le società di capitali con il legale rappresentante, per le società di persone con uno dei soci e per le ditte individuali con il titolare;

h) il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 5 afferisce alle imprese, sia che esse siano ditte individuali, sia che esse siano società; nel caso di ditte individuali è evidente che al cessare della ditta per decesso, cessione, trasferimento ad altra provincia, ecc., il soggetto che rileva l'azienda per poter svolgere l'attività dovrà essere personalmente (o nella figura di un familiare o di un socio) idoneo ai sensi dell'art. 3, ovvero, deve provvedere a proporre all'esercizio dell'attività un responsabile tecnico ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

9) Certificazione antimafia:

a) stante il disposto della lettera e) dell'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 (v. in APF), nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 19-3-1990, n. 55, secondo cui le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere «iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate», si ritiene in via presuntiva che la domanda per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 deve essere corredata dal certificato antimafia o, quantomeno, dai certificati di residenza e di stato di famiglia al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

Sulla eventualità di poter escludere dall'accertamento antimafia coloro che richiedono l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico in qualità di preposto presso imprese con le quali intratterranno meri rapporti di dipendenza, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

7) Varie:

d) in relazione alle esigenze operative dell'impresa si ritiene possibile l'indicazione di più di un responsabile tecnico. Al riguardo si richiama comunque quanto già rappresentato dallo scrivente al punto 4 della circolare n. 3239/C del 22-3-1991 (v.);

e) nel caso in cui un'impresa artigiana perda i requisiti connessi al mantenimento di tale qualifica, ma continui l'esercizio dell'attività in qualità di impresa non artigiana, regolarmente iscritta al Registro delle Ditte (ove risultava precedentemente già annotata, non occorre, ad avviso dello scrivente, alcuna ulteriore verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali. Ciò non solo nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto ai sensi dell'art. 3 a cura della locale Commissione Provinciale per l'Artigianato, ma anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi sia avvenuto in forza del disposto di cui all'art. 5 della legge;

f) il Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale degli Scambi Culturali, Div. III, in risposta ad una richiesta di parere su una specifica fattispecie, ha fatto rilevare che detto ufficio è competente a rilasciare dichiarazioni attestanti la corrispondenza tra titoli di studio rilasciati all'estero e diplomi di qualifica professionale rilasciati in Italia.

Detta dichiarazione può essere rilasciata sulla base:

— del titolo di studio in copia autenticata accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo redatto in lingua straniera da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 17, secondo e terzo comma, della legge 4-1-1968, n. 15) (v.);

— della dichiarazione di valore, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio concernente:

a) la posizione giuridica della scuola che ha rilasciato il titolo;

b) l'ordine e il grado degli studi secondo l'ordinamento scolastico del paese estero;

c) gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o per l'assunzione a posti di lavoro nello stesso paese estero.

g) allo scopo di far conoscere alle categorie sia imprenditoriali che installatrici, oltre che alle unità di controllo, il tipo delle dichiarazioni di conformità che le imprese installatrici devono rilasciare ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 18, si unisce uno schema-tipo della citata dichiarazione di conformità (redatta d'intesa con gli enti normatori) che potrebbe essere preso a modello per il periodo transitorio, in attesa che il regolamento di attuazione ne formalizzi la tipologia.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 DICEMBRE 1991, N. 447

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

(G.U. 15-2-1992, n. 38)

Art. 1.

Ambito di applicazione

[1] Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del primo comma dell'art. 1 della legge 5-3-1990, n. 46 (v.), di seguito denominata «legge», si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.

[2] Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

[3] Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

[4] Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4-10-1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10-1-1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.

[5] Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

[6] Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.

Art. 2.

Requisiti tecnico-professionali

[1] Con la dizione «alle dirette dipendenze di un'impresa del settore» di cui all'art. 3, primo comma, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

— omissis —

L'art. 3 è stato abrogato, a partire dal 15 dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 18-1-1994, n. 392 (v.).

Art. 4.

Progettazione degli impianti

[1] Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

d) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiori a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;

e) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;

f) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

g) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

[2] I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

[3] Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

Art. 5.

Installazione degli impianti

[1] I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.

[2] Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18-10-1977, n. 791 (v. in IEL), o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13-6-1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 21-7-1989.

[3] Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.

[4] Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.

[5] In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

[6] Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del secondo comma dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.

[7] Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989 (v. in INF).

[8] Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonomia funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 6.

Attività di normazione tecnica

[1] L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, secondo comma, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

Dichiarazione di conformità

[1] La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.

[2] La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.

— omissis —

Il terzo comma è stato abrogato, a partire dal 15 dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 18-4-1994, n. 392 (v.).

Art. 8.

Manutenzione degli impianti

[1] Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24-10-1942, n. 1415 (v. in ASC).

[2] Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

Art. 9.

Verifiche

[1] Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio o comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2] Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.

[3] I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.

[4] All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, comma primo e secondo, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 10.

Sanzioni

[1] Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, primo comma, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

[2] Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.

[3] Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

[4] La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

[5] Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

[6] All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 1992.

ALLEGATO C

Decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1998, n. 37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.^(*)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato «comando».

4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

Articolo 2

Parere di conformità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine.

previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

Articolo 3

Rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5.

Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedurali ivi stabiliti.

Articolo 4

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita

domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 5

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Procedimento di deroga

1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una

banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

Articolo 7

Nulla osta provvisorio

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.

Articolo 8

Norme transitorie

1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.

Articolo 9

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:

- a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A CHI SI APPLICA	
(Ciclo di deposito, deposito, deposito, deposito, deposito, deposito, deposito, deposito, deposito, deposito, deposito, deposito)	
Attività	Periodicità della visita (in anni)
1. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas combustibili (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm ³ /h	3
2. Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h	6
3. Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	6 3 6 3
4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc per capacità complessiva superiore a 2 mc	6 3 6 3
5. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	6 6
6. Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.l.
7. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	6
8. Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o combustibili, con oltre 5 addetti	6
9. Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	6
10. Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 beccbi a gas	6
12. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc	3

Attività	Periodicità della visita (in anni)
13. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	3
14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli dielettrici e simili	3
15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:	
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc	6
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3
16. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc	6
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc	3
17. Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli dielettrici e simili per capacità superiore ad 1 mc	6
18. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscela per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
con quantitativi da 500 a 1.000 kg	6
con quantitativi superiori a 1.000 kg	3
21. Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
22. Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:	
con capacità da 0,2 a 10 mc	6
con capacità superiore a 10 mc	3
23. Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
24. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
25. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6
26. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3
27. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 50% di perossido di idrogeno	3
30. Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impegna e/o detiene fosforo e/o sesquiossido di fosforo	3
32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impegna o detiene magnesio, elettroni e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3
35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37. Stabilimenti ed impianti ove si producono surrogati del caffè	6
38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39. Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40. Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene loggia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	6
42. Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allattamento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6
44. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carta fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6
45. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	3
46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:	
da 500 a 1.000 q.li	6
superiori a 1.000 q.li	3
47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3
48. Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:	
da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3

Attività	Periodicità della visita (in anni)
49. Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: oltre 75 addetti	3
50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparo e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6
52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53. Laboratori di attrezzature e scenografie teatrali	6
54. Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6
55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6
56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62. Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
63. Centrali termoelettriche	3
64. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw	6
65. Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67. Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni simili comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69. Cantieri navali con oltre cinque addetti	6
70. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6
71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	6
72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	6
73. Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	3
74. Cementifici	3
75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (caso IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
77. Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1963, n. 1704)	6
78. Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6
79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6
80. Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati	6
81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82. Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	u.l.
83. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84. Alberghi, pensioni, hotels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	6
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto	6
87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6
88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	6
89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.l.
90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1942, n. 1564	u.l.
91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92. Autorimesse private con oi di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero nautico, ricovero aeromobili	6
93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	6
94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	u.l.
95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	u.l.
96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	u.l.
97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	u.l.

CS

ALLEGATO D

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 APRILE 1994, N. 425

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.

(G.U. 1-7-1994, n. 425)

Art. 1.

Oggetto del regolamento

[1] Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v. in CLA).

Art. 2.

Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica

[1] Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086 (v. in CEM), il committente dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

[2] Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.

Art. 3.

Iscrizione al catasto dell'immobile

[1] Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28-2-1985, n. 47 (v. in CAT), immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi.

[2] Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.

[3] Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia.

Art. 4.

Rilascio del certificato di abitabilità

[1] Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v. in CLA), possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

[2] Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

[3] In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al secondo comma del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

[4] Il termine fissato al secondo comma del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

[5] Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 5.

Abrogazione di norme

[1] Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 24-12-1993, n. 537 (1), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265 (v. in CLA e FOG), e il decimo comma dell'art. 4 del decreto legge 5-10-1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4-12-1993, n. 493 (v.), limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 6.

Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1994.

L'art. 2 della legge 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) concerne la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.